Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Venerdì, 14 luglio 1933 - Anno XI** — **Numero 162**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1933, n. 787.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del R. decreto 20 aprile 1933, n. 375, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci delle Aziende autonome del Fondo di massa della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex-economali e delle Poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; ed è convalidato il R. decreto 20 aprile 1933, n. 375, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 788.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 15 giugno 1933, n. 789.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1933, n. 402, che ha dato approvazione all'« Avenant » stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcooliche, in aggiunta al « Modus vivendi » commerciale italo-francese del 4 marzo 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge in R. decreto-legge 9 maggio 1933, n. 402, che ha dato approvazione all'« Avenant » stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcooliche, in aggiunta al « Modus vivendi » commerciale italo-francese del 4 marzo 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 15 giugno 1933, n. 790.
Approvazione della Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Bruxelles fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, fra l'Italia ed altri Stati, l'11 dicembre 1931.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nei termini ed alle condizioni stabilite all'art. 11 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

**Convention internationale
pour le marquage des oeufs dans le commerce international.**

Le Président du Reich Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président du Gouvernement de la République Espagnole; le Président de la République d'Estonie; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; le Président de la République Hellénique; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse; le President de la Répubblique orientale de l'Uruguay, ayant reconnu l'utilité d'une coopération internationale concernant le marquage des oeufs et afine d'atténuer la gêne occasionnée par cette mesure dans le commerce international, ont décidé de conclure une Convention à cet effet ont désigné pour leur Plenipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

S. E. le Comte Hugo LERCHENFELD auf KÖFERING und SCHÖNBERG, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges;

Le Dr. Alex WALTER, Conseiller Ministériel au Ministère de l'Approvisionnement et de l'Agriculture du Reich;

M. Gerhard LICHTER, Conseiller Supérieur au Ministère de l'Approvisionnement et de l'Agriculture du Reich.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Albert HENRY, Directeur Général au Ministère de l'Agriculture, Délégué au Comité Permanent de l'Institut International d'Agriculture;

S. E. le Comte de ROMRÉE de VICHENET, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, et

M. E. WARNANTS, Inspecteur Principal au Ministère de l'Agriculture.

Le Président du Gouvernement de la République Espagnole:

Le Dr. Carlos BADIA, Conseiller Commercial à l'Ambassade à Paris.

Le Président de la République d'Estonie:

M. Jüri SAMMUL, Consul à Paris.

Le Président de la République de Finlande:

M. Hjalmar GÖÖS, Consul Général à Hambourg.

Le Président de la République Française:

pour la FRANCE:

M. Jean LEROY, Docteur en Droit, Inspecteur Principal de la Répression des Fraudes, Chef du Contentieux au Ministère de l'Agriculture;

pour l'ALGERIE:

M. Jean LEROY, précité.

Le Président de la République Hellénique:

M. Sp. D. SALTAFERA, Chargé d'Affaires à Bruxelles.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. le Dr. Ernesto SANTORO, Chef de Division au Ministère Royal des Corporations.

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. William Mathe JOHANNESSEN, Consul Général à Anvers.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Le Dr. J. J. L. van RIJN, Conseiller Agricole, Délégué au Comité Permanent de l'Institut International d'Agriculture.

M. J. G. TUKKER, Ingénieur, Conseiller d'Etat pour l'Agriculture;

M. J. BREUKERS, Directeur de la Coopérative « Roermondsche Eiermijn ».

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:

S. E. M. W. F. BARBEY, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges.

Le Président de la République Orientale de l'Uruguay:

M. Pedro SEOANE.

lesquels, à ce dûment autorisés, réunis à Bruxelles, au Palais des Académies, à l'initiative de l'Institut International d'Agriculture, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Les Etats contractants qui ont imposé le marquage préalable des œufs importés, sur la coquille et l'emballage, ou

sur l'un des deux et ceux qui, dans la suite, l'imposeront s'engagent à reconnaître les dénominations reprises à la liste reproduite dans l'Annexe *A*, comme indications suffisantes d'origine des œufs importés dans leur territoires respectifs.

Art. 2.

Les Etats contractants qui en vue d'établir une distinction entre les oeufs importés désirent prescrire l'emploi de couleurs différentes, s'engagent à n'imposer à cette fin que les obligations suivantes:

a) *oeufs frais*: emploi de la couleur noire pendant la période du 15 mars au 31 août et de la couleur rouge pendant la période du 1er septembre au 14 mars. Les oeufs qui auront été expédiés avant le commencement de ces périodes pourront être marqués de la couleur fisée pour la période du jour de l'expédition.

b) *oeufs conservés*: emploi de la couleur noire pendant toute l'année.

Art. 3.

Tout Etat contractant peut admettre l'usage d'une marque générale d'origine, au lieu de la marque mentionnée à l'Annexe *A*.

Art. 4.

Les Etats contractants qui décideraient d'établir une distinction entre les oeufs frais et les oeufs conservés, s'engagent à ne pas obliger les exportateur à apposer sur la coquille et l'emballage, des oeufs conservés, ou sur l'un des deux, des inscriptions ou signes relatifs au mode de conservation du produit, autres que ceux qui figurent à l'Annexe *B*.

Art. 5.

Les Etats contractants reconnaîtront comme suffisante, conformément à la Convention, la marque d'origine ou de conserve, à la condition que celle-ci soit inscrite sur la coquille de façon apparente et lisible, en coleur indélébile et en caractéres latin de deux millimètres de hauteur.

Toutefois, les pays exportateurs peuvent employer des caractères plus grands; le choix de la couleur reste libre pour chacun d'eux, lorsque le pays d'importation n'exige pas l'emploi des couleurs prévues à l'article 2.

Art. 6.

Les Etats contractants s'engagent à prescrire que les emballages contenant les oeufs devront porter une inscription indiquant la nature du contenu. Ils reconnaîtront comme suffisante une inscription en lettres capitales indélébiles (caractères latins), d'au moins trois centimètres de hauteur.

Art. 7.

En cas de contestation sur l'interprétation des clauses de la présente Convention ou de difficultés d'ordre pratique pour son application, l'une des Parties intéressées, pourra, d'accord avec l'autre Partie, demander à l'Institut international d'Agriculture de procéder à un essai de conciliation.

A cet effet, un Comité technique composé de trois experts, chacun des deux Etats intéressés désignant son expert et l'Institut International d'Agriculture le troisième, examinera le différend. Ce Comité déposera son rapport, que l'Institut International d'Agriculture notifiera à chacun des Pays intéressés, toute libérté d'action ultérieure des Gouvernements étant réservée.

Les Gouvernements intéressés s'engagent à supporter en commun les frais de la mission confiée aux experts.

Art. 8.

La présente Convention, qui pourra être signée par les Etats participant à la Conférence de Bruxelles jusqu'au 31 mars 1932, sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement belge.

Avis de chaque ratification sera donné par le Gouvernement belge aux autres Etats contractants ainsi qu'à l'Institut International d'Agriculture.

Art. 9.

Les Etats qui n'auront pas signé la présente Convention pourront y adhérer sur leur demande.

Chaque Etat adhérent aura la faculté d'indiquer, au moment de son adhésion, la dénomination qu'il propose comme indication d'origine pour les oeufs provenant de son territoire, ainsi que les inscriptions ou signes relatifs à la distinction entre les oeufs frais et les oeufs conservés, comme devant être insérés dans les listes annexées à la Convention.

Cette proposition sera notifiée, en même temps que l'adhésion, à tous les Etats contractants, avec l'invitation à donneir leur approbation dans le délai de six mois, et à l'Institut International d'Agriculture. A l'expiration de cette période, les pays contractants qui n'auront pas répondu seront considérés comme acceptants.

Les nouvelles dénominations doivent être conçues de manière à ne pas donner lieu à confusion avec les autres dénominations figurant déjà dans l'annexe *A* de la présente Convention.

Art. 10.

Tout Etat contractant peut, en tout temps, notifier au Gouvernement Belge que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, Territoires sous mandat, Territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et tous Territoires sous sa souveraineté. La Convetion s'appliquera à tous les Territoires désignés dans la notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces Territoires.

Art. 11.

La présente Convention entrera en vigueur: pour les cinq premiers Etats souverains qui l'auront ratifié, dans un délai de six mois à partir de la date de la cinquième ratification; pour les autres Etats, dans un délai de six mois, au fur et à mesure du dépôt de leur ratification ou de leur adhésion.

Art. 12.

Tout Etat contractant qui voudra dénoncer la présente Convention, soit pour la totalité de ses Territoires, soit seulement pour tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, Possessions ou Territoires visés à l'article 10, devra le notifier au Gouvernement Belge qui en avisera immédiatement les autres Etats adhérents et l'Institut International d'Agriculture, en leur faisant connaître la date à laquelle il a reçu cette dénonciation.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifié ou des Colonies, Protectorats, Possessions ou Territoires visés dans l'acte de dénonciation, et celaseulement un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement Belge.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1931, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les Archives du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.

Une copie, certifiée conforme, sera remise par voie diplomatique à chaque Etat signataire de la présente Convention.

Pour l'Allemagne: (s) GERHARD LICHTER (*ad referendum*)
Pour la Belgique: (s) ALBERT HENRY — (s) DE ROMRÉE — (s) WARNANTS.
Pour l'Espagne: (s) CARLOS BADIA (*ad referendum*)
Pour l'Estonie: (s) JÜRI SAMMUL (*ad referendum*)
Pour la Finlande: (s) HJALMAR GÖÖS (*ad referendum*)
Pour la France: (s) JEAN LEROY
Pour l'Algerie: (s) JEAN LEROY
Pour la République Hellénique: (s) S. SALTAFERA
Pour l'Italie: (s) ERNESTO SANTORO
Pour la Norvège: (s) W. M. JOHANNESSEN (*ad referendum*)
Pour le Pays-Bas: (s) J. J. L. VAN RIJN — (s) J. G. TUKKER.
Pour la Suisse: (s) BARBEY
Pour l'Uruguay:

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

ANNEXE *A*.

Allemagne — Deutsch	Grèce — Grèce
Belgique — Belgica	Italie — Italia
Espagne — España	Norvège —
Estonie — Estonia	Pays-Bas — Holland
Finlande —	Suisse — Suisse
France — France	Uruguay — Uruguay

ANNEXE *B*.

	Oeufs réfrigérés	Oeufs stérilisés	Oeufs conservés d'autre façon
Allemagne..	*a*) sur les oeufs: K *b*) sur l'emballage: Külhauseier	*a*) konserviert *b*) konservierte Eier	
Belgique ...	—	—	—
Espagne....	—	—	—
Estonie	—	—	—
Finlande ...	—	—	—
France	—	—	—
Grèce	—	—	—
Italie	—	—	—
Norvège	—	—	—
Pays-Bas...	*a*) sur les oeufs: koelhuis *b*) sur l'emballage. koelhuiseieren.	gesteriliseerd gesteriliseerde eieren	geconserveerd geconserveerde eieren
Suisse	—	—	—
Uruguay ...	—	—	—

PROTOCOLE DE SIGNATURE

I.

En procédant à la signature de la présente Convention, les Etats contractants déclarent qu'ils sont disposés à entamer entre eux des négociations à l'effet d'établir un code uniforme des inscriptions ou signes repris à l'annexe *B*, et destinés à distinguer les oeufs conservés des oeufs frais.

II.

Les Etats signataires de la présent Convention se réservent, jusqu'au 31 mars 1932, le droit de faire connaître au Gouvernement belge les mentions qu'ils désident voir introduire dans les annexes *A* et *B*.

Ledit Gouvernement en donnera connaissance aux autres Etats signataires et à l'Institut International d'Agriculture. Les adjonctions à l'annexe *A* comportent toutefois l'approbation des Etats contractants selon le troisième alinéa de l'article 9.

Les Etats qui, à la date ci-dessus, ne seraient pas en mesure de faire connaître ces mentions, indiqueront le délai dans lequel ils estiment pouvoir le faire.

III.

Les Etats signataires de la présente Convention se réservent la faculté d'indiquer, au moment du dépôt de l'instrument de leur ratification, les Etats à la ratification desquels ils en subordonnent la validité.

Pour l'Allemagne: (s) GERHARD LICHTER
Pour la Belgique: (s) ALBERT HENRY — (s) DE ROMRÉE — (s) WARNANTS
Pour l'Espagne: (s) CARLOS BADIA (*ad referendum*)
Pour l'Estonie: (s) JÜRI SAMMUL (*ad referendum*)
Pour la Finlande: (s) HJALMAR GÖÖS (*ad referendum*)
Pour la France: (s) JEAN LEROY
Pour l'Algerie: (s) JEAN LEROY
Pour la République Hellénique: (s) S. SALTAFERA
Pour l'Italie: (s) ERNESTO SANTORO
Pour la Norvège: (s) W. M. JOHANNESSEN
Pour le Pays Bas: (s) J. J. L. VAN RIJN — (s) J. G. TUKKER
Pour la Suisse: (s) BARBEY
Pour l'Uruguay:

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

LEGGE 15 giugno 1933, n. **791**.
Costituzione dell'« Ente Radiorurale ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

E' costituito l'« Ente Radiorurale » con sede in Roma.

Art. 2.

Scopo dell'Ente è la diffusione della radiofonia nelle campagne, al fine di contribuire alla elevazione morale e culturale delle popolazioni rurali.

Art. 3.

All'Ente è affidata la vendita degli apparecchi radioriceventi e delle loro parti per le scuole ed altri luoghi pubblici dei Comuni rurali e frazioni rurali dei Comuni.

Art. 4.

L'Ente è retto da una Commissione di nove membri, nominata dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Ministro per l'educazione nazionale e quello per l'agricoltura e foreste. Di tale Commissione faranno parte anche un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste ed un rappresentante dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.).

Art. 5.

Il presidente dell'Ente, ed il segretario, che potrà essere scelto all'infuori della Commissione, saranno designati dal Ministro per le comunicazioni.

Il presidente rappresenterà l'Ente, potrà avere speciali incarichi dalla Commissione e ne presiederà le riunioni.

La Commissione nominerà una Giunta esecutiva per gli affari di ordinaria amministrazione, e per il proprio funzionamento l'Ente disporrà del contributo annuo di L. 380.000, che graverà sul bilancio del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi), con designazione in apposito capitolo, che sarà amministrato dalla Direzione generale predetta.

Art. 6.

L'opera dei componenti la Commissione verrà prestata senza titolo a compenso.

Art. 7.

La Commissione, per il tramite del Ministero delle comunicazioni, si accorderà con l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche per le trasmissioni speciali da farsi, e coi fabbricanti per quanto riguarda gli apparecchi necessari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — GAZZERA — ERCOLE — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 792.

Modificazioni al regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, alle pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate: altre, pesanti; per pelle; fino a 400 grammi (voce 808 *b*-1 della tariffa dei dazi doganali) si rende applicabile il dazio generale di L. 27,50 il chilogramma oltre il 15 per cento sul valore.

Art. 2.

Il presente decreto, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 79. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1933.

Riconoscimento del Fascio di Lendinara (Rovigo), ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Lendinara (Rovigo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Lendinara (Rovigo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo

Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1933 - Anno XI.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1933 - Anno XI
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 108.

(5065)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1933.

Riconoscimento del Fascio di Portocivitanova (Macerata) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Portocivitanova (Macerata) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Portocivitanova (Macerata) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1933 - Anno XI.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(5066)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1933.

Riconoscimento del Fascio di Villanova (Forlì) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Villanova (Forlì) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta l Fascio di Villanova (Forlì) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1933 - Anno XI.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(5067)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1933.

Riconoscimento del Fascio di Bondanello (Mantova) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Bondanello (Mantova) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Bondanello (Mantova) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1933 - Anno XI.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(5068)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1933.
Riconoscimento del Fascio di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Laureana di Borrella (Reggio Calabria) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1933 - Anno XI.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(5069)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1933.
Riconoscimento del Fascio di Saliceto (Cuneo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Saliceto (Cuneo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Saliceto (Cuneo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1933 - Anno XI.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(5070)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1933.
Riconoscimento del Fascio di Trofarello (Torino) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Trofarello (Torino) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Trofarello (Torino) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1933 - Anno XI.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(5071)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1933.
Imposizione del divieto di importazione per talune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Determina:

Art. 1.

Alle merci indicate nella tabella *A*: « Merci di vietata importazione », annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Caseina.

Filati di cotone delle voci della tariffa doganale 183, 184 e 185.

Macchine per la filatura della voce 414 a.

Macchine utensili non automatiche, del peso di più di uno fino a dieci quintali, della voce 403 a/4.

Art. 2.

Per l'applicazione del divieto di cui al precedente articolo resta fermo il disposto dell'art. 3 dei R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, nei riguardi dei Paesi con i quali la deroga ai divieti sia stabilita con trattati di commercio, accordi o convenzioni commerciali e di quelli che in via autonoma non applichino misure restrittive alla importazione dei prodotti italiani nei rispettivi territori.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma addì, 8 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(5176)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1933.
Aliquote di tassa di licenza per la importazione di talune merci contingentate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189;

Determina:

Art. 1.

Il diritto di licenza previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, per l'importazione in base a permesso Ministeriale, in deroga ai divieti, entro i limiti di determinati contingenti, di merci originarie da Paesi che sottopongono ad analogo tributo i prodotti italiani, è stabilito nella misura seguente:

Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	L.	400	per quintale
Pizzi di cotone	»	1.000	» »
Profumerie	»	500	» »
Sapone comune	»	30	» »
Sapone profumato	»	100	» »
Tessuti di lana	»	1.000	» »
Macchine utensili non automatiche del peso di più di uno fino a 10 quintali (voce 403 a/4 della tariffa doganale)	»	150	» »
Pelli conciate col pelo	»	500	» »
Pelli conciate senza pelo, escluse quelle di agnello e di agnellone .	»	100	» »
Cappelli da donna, guarniti . . .	»	20	ciascuno
Mercerie	»	250	per quintale
Balocchi e bambole	»	300	» »

Art. 2.

Il diritto di licenza di cui al precedente articolo non si applica nel caso di permessi d'importazione rilasciati per determinati contingenti, quando questi siano stabiliti da speciali accordi per deroga ai divieti.

Art. 3.

Il diritto di licenza viene dalle dogane liquidato e riscosso, per la quantità di merce che di volta in volta si importa a scarico del permesso ministeriale, con le bollette stesse che vengono rilasciate per l'entrata delle merci nel Regno.

Agli effetti dell'applicazione del diritto di bollo sulle predette bollette, il diritto di licenza è da considerare come provento doganale.

Art. 4.

Il diritto di licenza è dovuto anche se l'importazione delle merci sulle quali viene imposto si effettui in base a permesso di data anteriore a quella dell'attuazione del presente decreto, nonchè per le merci dichiarate per importazione e verificate anteriormente alla data medesima le quali si trovino tuttora negli spazi doganali.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

(5177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2 *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 50).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	376192	250 —	Iacobucci *Angelo* fu Emilio, dom. a Colledanchise (Campobasso), con usuf. vital. a Picciano *Luisa* fu Raffaele, dom. a Colledanchise.	Iacobucci *Cristino-Angelo-Michele* fu Emilio, dom. come contro; con usuf. vital. a Picciano *Maria-Luisa* fu Raffaele, dom. come contro
»	208753	100 —	Marussigh Pietro fu *Elio*, minore sotto la p. p. della madre Teresa Lana ved. Marussigh, dom a Udine.	Marussigh Pietro fu *Rinaldo-Elio*, minore ecc. come contro.
»	94599	215 —	Zina *Angela* fu Carlo, moglie di Benzi Guido, dom. a Cassine (Alessandria), vincolata	Zina *Ottavia-Angela* fu Carlo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	75897	440 —	Caffagni Zita fu Crisostomo, minore sotto la p. p. della madre Veroni *Alice* fu Valeriano, ved. Caffagni, dom. a Fazzano, frazione di Correggio (Reggio Emilia).	Caffagni Zita fu Crisostomo, minore sotto la p. p. della madre Veroni *Anice* fu Valeriano, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	216331	555 —	Tamarindo *Emanuele* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Ferrari Maria di Gio Batta, ved. di Tamarindo Francesco, dom. a Villanota d'Albenga (Genova).	Tamarindo *Damiano-Gio. Batta-Emanuele-Serafino vulgo Emanuele* fu Francesco, minore ecc. come contro.
3.50 %	420471	1.519 —	Patuzzi Luigia moglie di Paladino Luigi; Olga nubile; *Bice* nubile; *Gilda* nubile; Adele nubile; *Mario*, Aldo e Carlo figli del vivente Giovanni *Battista* e nascituri dal matrimonio di quest'ultimo con Tadini *Amalia* fu Aliprando, dom a Novara; tutti eredi pro-indiviso ed in parti eguali siano maschi che femmine di Angela Rossi Hayer; con usuf. vital. ad Hayer Adele fu Giulio, moglie di Brunazzo Romualdo.	Patuzzi Luigia moglie di Paladino Luigi; Olga nubile, *Beatrice* nubile; *Ermenegilda* nubile: Adele nubile; *Cesare-Mario*, Aldo e Carlo, figli del vivente *Giovanni* e nascituri dal matrimonio di quest'ultimo con Tadini *Francesca-Amalia* fu *Decio-Aliprando*, dom. a Novara; tutti eredi ecc. come contro
Cons. 5 %	354260	25 —	Cotella *Carmelina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Scarsi Catterina* ved. di Cotella Luigi, dom. ad Ovada (Alessandria).	Cotella *Rosa-Carmelina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Scarso Geronima-Catterina* ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	85773	1.500 —	*Mercantili* Elvira di Rodolfo maritata Capurro, dom. a Genova.	*Mercatili* Elvira-*Maria* di Rodolfo ecc. come contro.
3.50 %	777570	367.50	Soluri Aurelio di Giuseppe, dom. a Gimigliano (Catanzaro).	Soluri Aurelio di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 %	44657	350 —	Pezzolo Matilde fu Antonio, moglie di Valenti *Giuseppe* fu Davide, dom. a Tortona (Alessandria) vincolata.	Pezzolo Matilde fu Antonio, moglie di Valenti *Angelo-Giovanni-Giuseppe* fu Davide, domiciliato come contro, vincolata.
»	96656	145 —	Riccardo *Maria* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cornigliano Ligure (Genova).	Riccardo *Benedetta-Maria* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	532147	260 —	Contessi *Martina* fu Antonio, dom. a Lovere (Bergamo).	Contessi *Daniele* fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Macario Martina fu Paolo, ved. Contessi*, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	21602	645 —	Masseroli *Udilia* fu Bortolo, minore sotto la tutela di Previtali Elia fu Giuseppe, dom. a Nembro (Bergamo).	Masseroli *Teresa-Udilia* fu Bortolo, minore ecc. come contro.
3.50 %	788202	52,50	Liguori *Vittoria-Concetta* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Romeo *Maria-Rosa* di Francesco, ved. Liguori, dom. a Trecchina (Potenza).	Liguori *Maria-Vittoria-Concezione (o Concetta)* fu Francesco, sotto la p. p. della madre Romeo *Rosa* di Francesco, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	390721	10 —	Boga Bianca di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Mariano Comense (Como); con usufrutto vitalizio a Boga *Giuseppe* fu Fortunato, dom. a Mariano Comense (Como).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Boga *Alessandro-Giuseppe* fu Fortunato, dom. come contro.
»	250700	910 —	Parravicini Amilcare-Enrico fu Amilcare, dom. a Morbegno (Sondrio).	Parravicini Amilcare-Enrico fu Amilcare, *minore sotto la p. p. della madre Simonini Lucia fu Rocco, ved. Parravicini*, dom. come contro.
»	514937	335 —	Baruffaldi *Rosa* di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Introbio (Como).	Baruffaldi *Margherita-Rosa* di Cesare, minore ecc. come contro.
» Littorio	20703	1.465 —	Perra Rosina di *Giovanni*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Quartu S. Elena (Cagliari).	Perra Rosina di *Raimondo chiamato comunemente Giovanni*, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	216333	185 —	Tamarindo *Emanuele* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Ferrari Maria di Gio Batta, ved. di Tamarindo Francesco, dom. a Villanova d'Albenga (Genova) vincolata di usufrutto.	Tamarindo *Damiano-Gio-Batta-Emanuele-Serafino* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	208956	600 —	Gamna *Lina* di Angelo, moglie di Calderi Federico, dom. a Varallo Sesia (Novara).	Gamna *Carolina* di Angelo, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3382)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 153.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 luglio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.38
Inghilterra (Sterlina)	62.55
Francia (Franco)	73.75
Svizzera (Franco)	365 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.625
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.60
Cecoslovacchia (Corona)	56 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.505
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.13
Olanda (Fiorino)	7.592
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157 —
Svezia (Corona)	3.22
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.175
Id. 3,50 % (1902)	76.875
Id. 3 % lordo	54.825
Consolidato 5 %	86.075
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.875
Id id. id. 1940	102.45
Id. id. id. 1941	102.55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 389.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 4 luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Pisenti comm. prof. Gustavo fu Pietro, per sè ed altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 1145, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2801 — Data: 9 gennaio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pubblico — Intestazione: Fallace Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 140, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 576 — Data: 27 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Dusi Costantino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 710, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3352 — Data: 27 aprile 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Mayo Corrado fu Acindino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 certificato di usufrutto — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 giugno 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2381)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso a 80 posti di volontario (gruppo B) nell'Amministrazione provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti l'11 detto, registro 1 Finanze, foglio 105, col quale fu indetto un concorso per esami a 80 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle dogane;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 30 gennaio 1933;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 80 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B*, del personale provinciale delle dogane indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Belmonte Alfredo	7,833	8,900	16,733
2	Bonci Gino	8,166	8,500	16,666
3	Palumbi Camillo	8,083	8,500	16,583
4	Torre Pietro, orfano di guerra	8,166	8,300	16,466
5	Zuppardi Gennaro	7,416	9	16,416
6	Caparrotta Alfonso	7,250	9	16,250
7	Bovio Giovanni	8,083	8,100	16,183
8	Capo Vincenzo	7,416	8,750	16,166
9	Martelli Carlo	8	8	16
10	Romano Gaetano	7,666	8,300	15,966
11	Lodato Antonino	7,750	8,200	15,950
12	Cinti Francesco	7,416	8,500	15,916
13	Neri Ugo	7,833	8,050	15,883
14	Calderoni Ugo	7,333	8,530	15,863
15	Nazzini Renato	7,833	8,020	15,853
16	Lazzeri Osvaldo	8,083	7,750	15,833
17	Rubino Pasquale	7,833	7,900	15,733
18	De Sio Cesari Giuseppe	7	8,710	15,710
19	Carbone Francesco	7,750	7,955	15,705
20	Jacovino Luigi	7,750	7,950	15,700
21	Zecca Emidio	7,583	8,100	15,683
22	Lombardo Giuseppe	7,666	8	15,666
23	Aliffi Beniamino	7,916	7,700	15,616
24	Bay Velio	7,500	8,100	15,600
25	Schipa Guido	7,083	8,500	15,583
26	Cioffi Vittorio	7,416	8,160	15,576
27	Cappiello Bernardo	7,666	7,902	15,568
28	Cernigliaro Carmelo	7,666	7,900	15,566
29	Pignataro Clemente	7,500	8,060	15,560
30	Viva Alberto	7,750	7,800	15,550
31	Liuzzi Achille	8,416	7,120	15,536
32	Di Gennaro Mario	7,333	8,200	15,533
33	Ruocco Michele	7,416	7,900	15,316
34	Torre Giacinto	8	7,510	15,510
35	Morici Giuseppe	7,500	8	15,500
36	Tasselli Ezio	7,666	7,800	15,466
37	Imparato Giuseppe	7,333	8,100	15,433
38	Cassese Giuseppe	7,166	8,260	15,426
39	Gatto Antonino	7,416	8	15,416
40	Malagrinò Euclide	7,583	7,810	15,393
41	Frascolla Mario	7,583	7,800	15,383
42	Garro Concetto	7,416	7,950	15,366
43	Cancellieri Filippo	7,250	8,100	15,350
44	Fontanella Giuseppe	7,333	8,006	15,339
45	Mimolo Corrado	7,583	7,753	15,336
46	Aruanno Luigi	7,333	8,002	15,335
47	Pepe Vittorino	7,333	8	15,333
48	Mura Gianuario	7,583	7,740	15,323
49	Salone Giovanni	7,416	7,900	15,316
50	Guerra Michele	7,500	7,800	15,300
51	Castro Giuseppe	7,500	7,798	15,298
52	Castaldi Loreto	7,583	7,700	15,283
53	Di Francesco Pietro	7,166	8,100	15,266
54	Parmeggiani Augusto	7,583	7,660	15,243
55	Corbo Alfonso	7,083	8,150	15,233
56	Alvino Ugo	7,416	7,802	15,218
57	De Gregorio Mario	7,416	7,800	15,216
58	Di Rienzo Antonio	7,500	7,700	15,200
59	De Franchis Ernesto	7,583	7,602	15,185
60	Cappelluti Altomare Vincenzo	7,333	7,850	15,183
61	Papa Francesco	7,166	8	15,166
62	Campione Riccardo	7,416	7,744	15,160
63	Pennasilico Geremia	7,416	7,739	15,155
64	De Giuli Gualberto	7,333	7,802	15,135
65	Sciandrello Nunzio	7,333	7,800	15,133
66	Anfuso Giacomo	7,666	7,450	15,116
67	Bisi Mario	7,500	7,600	15,100
68	Piantadosi Francesco	7,083	8	15,083
69	La Rosa Domenico	7,166	7,902	15,068
70	Shiavetto Gabriele	7,166	7,900	15,066
71	Pennella Antonio	7,250	7,800	15,050
72	Corio Aldo	7,333	7,702	15,035
73	Giunti Loris	7,333	7,700	15,033
74	Vannini Luigi	7,166	7,852	15,018
75	Beretta Francesco	7,166	7,850	15,016

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
76	De Galateo Germile	7	8,012	15,012
77	Mameli Goffredo	7,500	7,510	15,010
78	Vigliar Enrico	7,500	7,500	15
79	Viaggio Salvatore	7,500	7,490	14,990
80	Pensini Renzo	7,333	7,650	14,983
81	Chines Antonino	7,416	7,550	14,966
82	Leone Marx	7,250	7,700	14,950
83	Giordano Nino	7,083	7,850	14,933
84	Martinello Giovanni	7,333	7,597	14,930
85	Grasso Mariano	7,166	7,754	14,920
86	Romano Carmelo	7,416	7,502	14,918
87	Avellone Dario	7,416	7,500	14,916
88	Capurso Attilio	7,416	7,499	14,915
89	Peluso Concetto	7,250	7,650	14,900
90	Lauro Francesco	7,083	7,800	14,883
91	Bessone Giuseppe	7,166	7,700	14,866
92	Venturella Salvatore	7,416	7,400	14,816
93	Ligotti Amedeo	7,500	7,300	14,800
94	Centore Vincenzo	7,583	7,202	14,785
95	Di Nanni Adriano	8,083	6,700	14,783
96	Ferruzza Antonio	7,083	7,697	14,780
97	Cindolo Alfonso	7,166	7,600	14,766
98	Fanigliulo Giovanni	7,416	7,347	14,763
99	Tartamella Alberto	7,250	7,510	14,760
100	De Leo Alfonso	7,250	7,500	14,750
101	Mastrorosa Vito	7,250	7,495	14,745
102	Sorrente Alberto	7,416	7,300	14,716
103	Rinaudo Luigi	7	7,700	14,700
104	Pipitone Antonio	7,083	7,600	14,683
105	Carnimeo Michele	7,166	7,500	14,666
106	Baudanza Antonio	7,416	7,244	14,660
107	Arena Giuseppe	7,500	7,100	14,600
108	Tango Renato	7,250	7,348	14,598
109	Gily Arnaldo	7,166	7,420	14,586
110	Busetto Giovanni	7,083	7,502	14,585
111	Incorvaia Ottavio	7,083	7,497	14,580
112	Cormio Luigi	7,083	7,493	14,576
113	Manieri Gigi	7,333	7,240	14,573
114	Mancini Matteo	7,166	7,400	14,566
115	Lucrezi Aldo	7,166	7,394	14,560
116	Perricone Alfonso	7,333	7,200	14,533
117	Baldinelli Antonio	7,500	7	14,500
118	Tristano Giuseppe	7,250	7,240	14,490
119	Fanelli Michele	7,583	6,900	14,483
120	Abate Mario	7,083	7,397	14,480
121	Mosconi Ezio	7,416	7	14,416
122	Trovato Gaetano	7,166	7,244	14,410
123	Bassi Rodolfo, orf. di guerra	7,583	6,750	14,333
124	Smecca Antonio	7,583	6,749	14,332
125	Giampietro Ugo	7,500	6,800	14,300
126	Foti Giovanni	7	7,250	14,250
127	Guzzetta Filippo	7,750	6,495	14,245
128	Varazzi Francesco	7,750	6,490	14,240
129	Di Paolo Giovanni	7,166	7,050	14,216
130	Antinucci Giovanni	7,500	6,700	14,200
131	Failla Salvatore	7,416	6,750	14,166
132	Granito Gustavo	7,166	6,994	14,160
133	Asaro Filippo	7,250	6,900	14,150
134	Cupini Mario	7,083	7	14,083
135	Virzì Isidoro	7,166	6,900	14,066
136	Buzi Giuseppe	7,083	6,950	14,033
137	Isaia Zito	7,166	6,750	13,916
138	De Gennaro Ugo	7,416	6,494	13,910
139	Cardillo Giuseppe, orf. guerra	7,333	6,500	13,833
140	Lentini Francesco	7,083	6,747	13,830
141	Fina Antonio	7,333	6,487	13,820
142	Cocozza Silvio	7	6,750	13,750
143	Moggia Arturo	7,333	6,252	13,585
144	Pellecchia Vincenzo	7,583	6	13,583
145	Di Vece Salvatore	7,500	6	13,500

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Belmonte Alfredo.
2. Bonci Gino
3. Palumbi Camillo.
4. Torre Pietro.
5. Zuppardi Gennaro.
6. Caparrotta Alfonso.
7. Bovio Giovanni.
8. Capo Vincenzo.
9. Martelli Carlo.
10. Romano Gaetano.
11. Lodato Antonino.
12. Cinti Francesco.
13. Neri Ugo.
14. Calderoni Ugo.
15. Nazzini Renato.
16. Lazzeri Osvaldo.
17. Rubino Pasquale.
18. De Sio Cesari Giuseppe.
19. Carbone Francesco.
20. Jacovino Luigi.
21. Zecca Emidio.
22. Lombardo Giuseppe.
23. Aliffi Beniamino.
24. Bay Velio.
25. Schipa Guido.
26. Cioffi Vittorio.
27. Cappiello Bernardo.
28. Cerniglaro Carmelo.
29. Pignataro Clemente.
30. Viva Alberto.
31. Liuzzi Achille.
32. Di Gennaro Mario.
33. Ruocco Michele.
34. Torre Giacinto.
35. Morici Giuseppe.
36. Tasselli Ezio.
37. Imparato Giuseppe.
38. Cassese Giuseppe.
39. Gatto Antonino.
40. Malagrinò Euclide.
41. Frascolla Mario.
42. Garro Concetto.
43. Cancellieri Filippo.
44. Fontanella Giuseppe.
45. Mimolo Corrado.
46. Aruanno Luigi.
47. Pepe Vnttorino.
48. Mura Gianuario.
49. Salone Giovanni.
50. Guerra Michele.
51. Castro Giuseppe.
52. Castaldi Loreto.
53. Di Francesco Pietro.
54. Parmeggiani Augusto.
55. Corbo Alfonso.
56. Alvino Ugo.
57. De Gregorio Mario.
58. Di Rienzo Antonio.
59. De Franchis Ernesto.
60. Cappelluti Altomare Vincenzo.
61. Papa Francesco.
62. Campione Riccardo.
63. Pennasilico Geremia.
64. De Giuli Gualberto.
65. Sciandrello Nunzio.
66. Anfuso Giacomo.
67. Bisi Mario.
68. Piantadosi Francesco.
69. La Rosa Domenico.
70. Schiavetto Gabriele.
71. Pennella Antonio.
72. Corio Aldo.
73. Giunti Loris.
74. Vannini Luigi.
75. Beretta Francesco.
76. De Galateo Germile.
77. Mameli Goffredo.
78. Vigliar Enrico.
79. Bassi Rodolfo, orfano di guerra.
80. Cardillo Giuseppe, orfano di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Viaggio Salvatore.
2. Pensini Renzo.
3. Chines Antonino.
4. Leone Marx.
5. Giordano Nino.
6. Martinello Giovanni.
7. Grasso Mariano.
8. Romano Carmelo.
9. Avellone Dario.
10. Capurso Attilio.
11. Peluso Concetto.
12. Lauro Francesco.
13. Bessone Giuseppe.
14. Venturella Salvatore.
15. Ligotti Amedeo.
16. Centore Vincenzo.
17. Di Nanni Adriano.
18. Ferruzza Antonio.
19. Cindolo Alfonso.
20. Fanigliulo Giovanni.
21. Tartamella Alberto.
22. De Leo Alfonso.
23. Mastrorosa Vito.
24. Sorrente Alberto.
25. Rinaudo Luigi.
26. Pipitone Antonio.
27. Carnimeo Michele.
28. Baudanza Antonio.
29. Arena Giuseppe.
30. Tango Renato.
31. Gily Arnaldo.
32. Busetto Giovanni.
33. Incorvaia Ottavio.
34. Cormio Luigi.
35. Manieri Gigi.
36. Mancini Matteo.
37. Lucrezi Aldo.
38. Perricone Alfonso.
39. Baldinelli Antonio.
40. Tristano Giuseppe.
41. Fanelli Michele.
42. Abate Mario.
43. Mosconi Ezio.
44. Trovato Gaetano.
45. Smecca Antonio.
46. Giampietro Ugo.
47. Foti Giovanni.
48. Guzzetta Filippo.
49. Varazzi Francesco.
50. Di Paolo Giovanni.
51. Antinucci Giovanni.
52. Failla Salvatore.
53. Granito Gustavo.
54. Asaro Filippo.
55. Cupini Mario.
56. Virzì Isidoro.
57. Buzi Giuseppe.
58. Isaia Zito.
59. De Gennaro Ugo.
60. Lentini Francesco.
61. Fina Antonio.
62. Cocozza Silvio.
63. Moggia Arturo.
64. Pellecchia Vincenzo.
65. Di Vece Salvatore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì giugno 1933 - Anno XI.

(5175)

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 50 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza (gruppo A).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, riguardante il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;
Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, col quale vengono approvati i nuovi organici del personale di P. S.;
Visto il R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 277, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo con cui il Ministero è stato autorizzato a bandire, entro l'anno 1933-XI, un pubblico concorso per l'ammissione di 50 volontari vice commissari aggiunti di P. S.;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per l'ammissione di 50 volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative conseguita presso una delle Università o uno degli Istituti superiori Regi o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire cinque, dovranno essere presentate alle Prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre successivamente e almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne, a' sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire sette, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni.

Il limite massimo di età, giusta l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 277, per il presente concorso è di trentaquattro anni ed è elevato, per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, a 39 anni, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 43 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito. L'indicato aumento è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante, in base alle vigenti disposizioni, a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra, e degli invalidi per la causa Nazionale.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e degli aspiranti che alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

2° certificato su carta da bollo da lire tre del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi in carta da bollo di lire tre, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire tre da un medico militare in S.P.E. — che all'uopo l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente — dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da lire tre del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia, su carta da bollo da lire tre, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

8° diploma originale o copia rilasciata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

9° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da lire tre dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. I documenti sopraelencati ai numeri dall'uno al sette debbono essere debitamente legalizzati.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte delle autorità giudiziarie competenti o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da lire tre, del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, la loro statura e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministero potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

Le prove di esame verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1. Codice civile (disposizioni preliminari - Libro primo - Principi relativi alla proprietà ed alle obbligazioni);
2. Codice penale - Codice di procedura penale (Libro primo: disposizioni generali. Libro secondo: dell'Istruzione);
3. Principi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
4. Elementi di economia politica;
5. Codice di commercio (Persone - atti - libri - società - fallimenti);
6. Elementi di legislazione corporativa;
7. Testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, e regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62;
8. Nozioni di statistica;
9. Storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;
10. Lingua francese di cui il candidato dovrà dar prova di avere conoscenza.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; le prove orali su tutto il programma.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera che, oltre la francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente, ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia, e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere innanzi a persona pratica di esse. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 10, 11, 13 e 14 ottobre p. v. I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami predetti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti od in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti pei quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di P. S.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 704, oltre l'indennità di servizio speciale nella misura annua di L. 2640 e l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia e le relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano conseguita l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico pratico presso la Scuola superiore di polizia e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di P. S., i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5174)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esame di concorso di merito distinto a quattro posti di primo ragioniere, grado 9° - gruppo B, nella carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 14 giugno 1923, n. 1896, 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;

Vista la lettera 7 febbraio 1933, n. 121996, del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un esame di concorso di merito distinto a 4 posti di primo ragioniere, grado 9° gruppo *B*, nella carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena, tra i funzionari del grado 10° e 11° i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio per gli aspiranti provvisti di laurea, ed otto anni per quelli che non possiedono tale titolo.

Art. 2.

Coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti come militari od assimilati, potranno produrre i relativi documenti per dimostrare tale loro qualità: li indicheranno nel testo delle domande stesse se li avessero in precedenza esibiti all'Amministrazione.

La valutazione dei servizi di guerra ai fini del raggiungimento dei limiti minimi di anzianità per l'ammissione all'esame è fatta ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, ed ha luogo nei riguardi dei soli candidati che rivestono il grado 10°.

Il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione in ruoli di gruppo diverso di quello a cui l'aspirante appartiene, è pure valutabile agli effetti della determinazione del periodo di servizio necessario per la promozione al grado 9° ed il computo viene fatto nel modo indicato nel 4° comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato con l'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 3.

Gli aspiranti agli esami debbono presentare entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ai direttori dai quali direttamente dipendono, domanda su carta da bollo da L. 5 diretta al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena).

Nell'atto della presentazione delle domande, l'autorità che le riceve ne curerà la iscrizione in protocollo e ne farà immediata trasmissione al Ministero.

Art. 4.

Ove sieno riconosciuti meritevoli di essere ammessi all'esame di concorso dal competente Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i candidati dovranno sostenere quattro prove scritte ed una orale sulle materie specificate nello unito programma.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena, nei giorni 23, 24, 25 e 26 ottobre 1933 e quelli orali nei giorni che saranno comunicati direttamente ai singoli concorrenti.

Art. 5.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

Diritto e procedura civile;
Diritto costituzionale ed amministrativo;
Economia politica;
Contabilità carceraria (prova pratica).

La prova orale sulle seguenti:

Codice penale;
Codice commerciale;
Ordinamento degli Istituti di prevenzione e di pena. Capitolati relativi;

Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato, sulla Corte dei conti, sulla riscossione delle imposte dirette, sul registro e sul bollo;

Elementi di diritto corporativo e di statistica;

Art. 6.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i 4 candidati che otterranno il maggior numero di voti complessivamente con una media di almeno 8/10 nelle prove scritte e non meno di 7/10 in ciascuna di esse e non meno di 8/10 nella prova orale.

I candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno 7/10 e non meno di 6/10 su ciascuna di esse ed almeno 7/10 nella prova orale, conseguiranno la dichiarazione di idoneità agli effetti dell'applicazione del disposto degli articoli 22 e 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(5173)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorsi a posti ai corsi « ordinario » e di « perfezionamento » presso il Collegio Mussolini di scienze corporative di Pisa.

Avviso per il corso ordinario.

Presso il Collegio nazionale Mussolini di scienze corporative, annesso alla Regia scuola normale superiore di Pisa, è aperto un concorso per esami a 4 posti destinati a giovani, che intendano iscriversi o siano iscritti a uno dei primi tre anni di corso della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, e vogliano dedicarsi agli studi delle dottrine politiche, economiche e giuridiche, secondo l'indirizzo corporativo.

La domanda in carta bollata da L. 3, accompagnata dai documenti di rito (copia dell'atto di nascita, certificato di appartenenza all'Avanguardia giovanile fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o al Partito Nazionale Fascista, certificati penale, di buona condotta, di sana costituzione) tutti in carta bollata e debitamente legalizzati, e, per i concorrenti al 1° anno, dal certificato di maturità classica, per i concorrenti al 2° o al 3° anno, dal certificato di aver superato gli esami consigliati rispettivamente per il 1° o per il 1° e 2° anno della Facoltà di provenienza, dovrà giungere alla segreteria della Scuola entro il 26 ottobre p. v. La domanda dovrà contenere l'indicazione della residenza della famiglia e del recapito del candidato.

Per i concorrenti al 1° anno, l'esame consisterà in un componimento italiano su argomento storico-filosofico, in una prova orale di storia e filosofia, e nell'interpretazione orale di un passo di autore classico latino. Tutte le prove si svolgeranno secondo i programmi degli esami di maturità classica.

Per i concorrenti al 2° o al 3° anno, l'esame consisterà in una prova scritta su due temi, uno su argomento giuridico e l'altro su argomento economico-sociale — diversi secondo si tratti di concorrenti al 2° o al 3° anno — proposti alla scelta dei candidati e sempre di carattere istituzionale, e in una prova orale diretta ad accertare la preparazione organica del candidato nelle materie su cui egli abbia sostenuto gli esami, con speciale riguardo a quelli dell'ultimo anno e nell'interpretazione orale di un passo di autore classico latino.

Le prove scritte avranno luogo il 5 novembre alle ore 8 precise, presso la Scuola. I concorrenti avranno 6 ore di tempo. Essi saranno ammessi nella sala degli esami solo presentando la carta d'identità.

Ai candidati, dietro presentazione di apposito modulo fornito dalla Scuola, sarà concessa per il viaggio dalla loro residenza a Pisa, e l'eventuale viaggio di ritorno, la riduzione del 50 per cento.

I vincitori avranno diritto al vitto ed alloggio gratuiti per tutta la durata dell'anno accademico, e, sotto determinate condizioni, conserveranno il posto sino alla fine del corso quadriennale di studi.

Prima dell'ammissione le condizioni di salute dei vincitori del concorso saranno controllate dal medico della Scuola.

Per maggiori ragguagli rivolgersi alla Segreteria.

Avviso per il corso di perfezionamento.

Presso il Collegio Mussolini, annesso alla Regia scuola normale superiore è aperto un concorso nazionale per titoli a:

a) 7 posti destinati a giovani laureati in giurisprudenza, da non più di due anni solari computati alla scadenza del presente concorso, in qualsiasi Facoltà del Regno, che intendano:

o conseguire la laurea in scienze politico-corporative presso la Regia università di Pisa,

o perfezionarsi in materie giuridiche, politiche ed economiche, secondo l'indirizzo corporativo;

b) 6 posti destinati a giovani laureati in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, matematica, fisico-matematica da non più di due anni solari computati alla scadenza del presente concorso, in qualsiasi Università o Scuola superiore del Regno, i quali intendano perfezionarsi in una delle materie attinenti alla scienza e attività assicurativa.

La domanda in carta bollata da L. 3, accompagnata dai documenti di rito (copia dell'atto di nascita, certificato di appartenenza ai Fasci giovanili di combattimento o al Partito Nazionale Fascista, certificati penale, di buona condotta, di sana costituzione), tutti in carta bollata e debitamente legalizzati, e da un certificato da cui risultino i voti riportai nei singoli esami e nell'esame di laurea, da due copie della dissertazione di laurea e da tutti i titoli che crederanno opportuno, dovrà giungere alla segreteria della Scuola entro il 30 settembre p. v. La domanda dovrà contenere l'indicazione della residenza della famiglia e del recapito del candidato.

I concorrenti che siano stati già alunni del Collegio nell'anno accademico 1932-33 sono esonerati dal presentare i documenti di rito, salvo il certificato di appartenenza ai Fasci giovanili di combattimento o al Partito Nazionale Fascista.

I concorrenti di cui al secondo comma della lettera *a*) e alla lettera *b*) dovranno dichiarare la materia o gruppo di materie in cui intendono perfezionarsi. I loro obblighi di studio saranno stabiliti dalle Commissioni giudicatrici. Alla fine dell'anno di studi sarà rilasciato al perfezionando, nel caso che egli abbia presentato all'apposita Commissione una dissertazione giudicata degna di stampa, un diploma di perfezionamento.

I vincitori avranno diritto al vitto ed alloggio gratuiti per tutta la durata dell'anno accademico.

Prima dell'ammissione le condizioni di salute dei vincitori del concorso saranno controllate dal medico della Scuola.

Per maggiori ragguagli rivolgersi alla Segreteria.

Pisa, addì 29 aprile 1933 - Anno XI.

Il direttore: GIOVANNI GENTILE.

(5172)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.